

Obblighi anticorruzione anche per le società pubbliche in liquidazione

Le procedure liquidatorie non determinano un'immediata estinzione della società, che può continuare a utilizzare risorse pubbliche spesso ingenti

/ Maria Francesca ARTUSI

Le società **pubbliche** in liquidazione sono tenute a osservare gli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del DLgs. 33/2013. L'art. 14 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (DLgs. 175/2016) regola le ipotesi di crisi d'impresa e precisa come tali società siano soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Considerato che la fase di liquidazione può durare per un lungo periodo, le nuove Linee Guida ANAC ribadiscono chiaramente che anche tali enti sono sottoposti alla disciplina sulla **prevenzione della corruzione** (Determinazione ANAC n. [1134/2017](#)).

Le procedure liquidatorie non determinano, infatti, un'immediata estinzione della società (che avviene esclusivamente con la cancellazione dal Registro delle imprese), la quale continua a operare con altre finalità che sono quelle di provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

In tale fase, queste società possono continuare, pertanto, a utilizzare **risorse pubbliche** spesso assai ingenti, in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell'oggetto sociale, tenuto conto anche dei trasferimenti straordinari ammessi in favore delle società partecipate, in caso di perdite di esercizio, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del DLgs. 175/2016.

Nell'ambito degli enti "controllati" (si veda per l'individuazione degli enti destinatari "Adempimenti anticorruzione per società ed enti privati", Schede di aggiornamento n. [12/2017](#)), i responsabili della liquidazione saranno tenuti a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del "**modello 231**", ove adottato, e a garantire la trasparenza sull'organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte.

Va ricordato, in proposito, che è orientamento ormai consolidato in giurisprudenza che le società pubbliche in liquidazione possano essere soggette alla **responsabilità** configurabile ai sensi del DLgs. 231/2001: il trasferimento di risorse pubbliche o la titolarità di poteri coattivi di imposizione e riscossione non le esonerano

dall'applicazione della responsabilità amministrativa da reato per illeciti compiuti da suoi amministratori e dirigenti (cfr. Cass. nn. [4335/2013](#) e [44824/2012](#)).

Come previsto dalle Linee Guida recentemente emanate dall'ANAC, sarà dunque possibile ipotizzare un "**documento unitario**" che comprenda in sé sia la prevenzione dei reati presupposto commessi nell'interesse e vantaggio dell'ente, sia le misure volte a evitare le condotte corruttive in danno della società.

Vista la situazione giuridico-economica in cui versano tali soggetti, particolare attenzione va prestata, ad esempio, alla mappatura e alla descrizione dei processi riguardanti l'impiego delle risorse, i pagamenti, l'affidamento di contratti di appalto, il personale, oltre a quelli relativi alla procedura liquidatoria (con riferimento alle operazioni di consegna all'ufficio liquidatore da parte dei liquidatori, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto di gestione per le operazioni liquidatorie in consegna del patrimonio; alla liquidazione e alla formazione del bilancio finale di liquidazione) e, se esistente, al contenzioso.

Tali enti saranno, inoltre, tenuti a nominare un **Responsabile** della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Va nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione

Qualora la società sia priva di personale e sia impossibile nominare un soggetto interno per svolgere tale ruolo, la relativa funzione potrà essere assicurata dall'amministrazione controllante.

Per quanto riguarda la trasparenza, sarà necessario ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs. 33/2013, nonché predisporre un sistema che fornisca risposte tempestive in caso di "accesso civico". Anche per queste società varrà, dunque, il termine del 31 gennaio 2018 per l'adeguamento agli adempimenti previsti.

Vale, tuttavia, in modo particolare per le società in liquidazione il **vaglio di compatibilità** – ai sensi dell'art. 2-bis del DLgs. 33/2013 – che commisura l'applicazione della normativa in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura e l'attività.